

Venezia,

Al Comune di Venezia

Direzione
.....

San Marco 4023,
30124 Venezia

ATTO DI FIDEIUSSIONE PER ANTICIPO CONTRIBUTO N.

PREMESSO CHE.

- in attuazione della Delibera di Giunta n. 418 del 01/08/2012 e della Determinazione dirigenziale n.1413 dell' 08/08/2012 il Comune di Venezia ha emanato l'IX Bando pubblico per l'assegnazione di contributi per l'insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali in aree di degrado urbano, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 267 del 14/09/2004;
- la ditta con sede in, c.f. e p.i.: (di seguito più brevemente anche "Contraente") è risultata ammessa alla graduatoria delle posizioni finanziabili;
- il Contraente ha presentato domanda al Comune di Venezia per ottenere un contributo in conto capitale a fondo perduto fino ad un massimo di euro(...../00), subordinato alla presentazione di idonei titoli di spesa debitamente quietanzati atti a dimostrare l'effettuazione della spesa ammissibile per almeno € (...../00);
- a garanzia della concessione anticipata del contributo in conto capitale puntuale, così come all'art. 5.5 del Bando, è richiesto il rilascio della fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta;

TUTTO CIO' PREMESSO

La banca Codice fiscale 02089921205, con sede legale in, Capitale sociale euro i.v.,Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle imprese di Venezia n., Partita IVA n., iscritta all'Albo delle Banche al nr., Cod. Abi, appartenente al Gruppo bancario e per essa il suo legale rappresentante nato a il nella sua qualità di Quadro direttivo a ciò debitamente autorizzato,con la presente fideiussione, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del Contraente, il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti, a favore dell'Amministrazione Comunale di Venezia, sino alla concorrenza di € (Euro/00), a garanzia di quanto in premessa indicato.

Di conseguenza la sottoscritta Banca provvederà, dietro semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., al pagamento di quanto dovuto dal Contraente, sino alla concorrenza dell'importo come sopra specificato, e ciò rimossa ogni eccezione e/o contestazione con riferimento a quelle fondate sul rapporto contrattuale sottostante, senza bisogno di costituzione in mora del Contraente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione dello stesso di cui all'art. 1944 Codice Civile. In detta richiesta, a pena di sua inefficacia, dovrà essere espressamente dichiarato che l'escussione della fideiussione è conseguenza del fatto che il Contraente non ha adempiuto agli obblighi garantiti con la presente.

Vi dispensiamo dall'onere di agire dei confronti del Contraente entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., volendo rimanere obbligati anche qualora non abbiate proposto le Vostre istanze contro il Contraente e gli eventuali coobbligati o non le abbiate continuate.

L'importo come sopra richiestoci Vi verrà corrisposto mediante bonifico bancario presso la Banca e sul conto corrente che dovrete indicare nella lettera raccomandata A.R. di escussione ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'osservanza delle modalità di escussione suindicate è essenziale agli effetti della validità, efficacia e ricevibilità dell'escussione stessa, che, in difetto, si ha per non avvenuta.

La sottoscritta Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Comune di Venezia in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Comune di Venezia faciliterà le azioni di recupero fornendo alla sottoscritta Banca tutti gli elementi utili in suo possesso.

Le eventuali spese di registrazione del presente atto di fideiussione ed ogni altro onere e/o spesa inerente ovvero conseguente alla presente fideiussione sono a totale carico del Contraente ed in subordine del fideiussore, il quale si impegna a tenere indenne e sollevato il Comune di Venezia al riguardo.

La presente garanzia è valida fino al, pari a 120 giorni oltre al termine di effettuazione delle spese ammissibili di cui all'articolo 3.4 del bando (24 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione). Decorsi 30 (trenta) giorni da tale data, senza che sia pervenuta alla sottoscritta Banca richiesta di operatività, con le modalità sopra indicate, della garanzia, la stessa si intenderà definitivamente estinta, priva di ogni effetto e quindi non più escutibile in alcun modo.

Banca

Filiale